



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3 - "Coordinamento attività di vigilanza e controllo degli Enti Locali - Ufficio Ispettivo"

IL DIRIGENTE GENERALE

VIS TO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 26 della l.r. 44/91;

VISTO il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 243 bis e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ed in particolare il comma 2 dell'art 6;

VISTA la nota prot. 7367 del 5/9/2017, assunta al registro del protocollo del dipartimento delle Autonomie Locali in data 6/9/2017 al n.14234, con la quale la Corte dei Conti - sezione di controllo per la Regione Siciliana - ha notificato la deliberazione n.138/2017 adottata nella adunanza del 25/7/2017 in ordine all'esito della verifica del piano di riequilibrio finanziario adottato dal comune di Mazzarrone con atto deliberativo n. 32 dell'8/11/2016;

PRESO ATTO che nella stessa delibera, la Corte dei Conti ha accertato la tardiva approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio comunale di Mazzarrone, oltre il termine perentorio dei 90 giorni prescritto dall'art. 243 bis, comma 5 del Tuel, rimettendo per i provvedimenti conseguenziali la stessa delibera a questo Assessorato affinché possa provvedere agli "*... adempimenti strettamente conseguenziali al presente deliberato, ossia alla diffida e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL, richiamato dall'art. 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;*"

VISTA la deliberazione 22/SEZAUT/2013/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nella quale e per la fattispecie in esame, ovvero il mancato rispetto del termine di cui all'art. 243 bis comma 5 - deve applicarsi la procedura prevista dall'art. 6 comma 2 del d.lgs 149/2011;

VISTO il D.A. n. 5/S.3 dell'18.01.2018 con il quale è stato nominato il dott. Garofalo Antonio, Funzionario Ispettore del Servizio 3, Commissario ad acta per la cura in via sostitutiva, ai sensi del combinato disposto degli articoli 109/bis dell'O.R.EE.LL., 58 della l.r. 1.9.1993 n. 26, 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, del procedimento di approvazione della dichiarazione del dissesto finanziario del comune di Mazzarrone. Avverso tale D.A., il Comune di Mazzarrone ha proposto ricorso, chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare;

VISTA l'ordinanza n. 167 del 08.03.2018 con la quale il TAR ha disposto la sospensione del D.A. n. 5/2018 di nomina del commissario ad acta, in considerazione "*dell'attuale pendenza sulla questione di relativo procedimento innanzi alla sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Sezione Siciliana, giusta nota del 10.01.2018 del magistrato istruttore*"

VISTA la deliberazione n. 141 del 07.06.2018 con la quale la sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ha confermato la precedente deliberazione n. 138. Avverso tale deliberazione, il Comune ha proposto ricorso dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione, che hanno rigettato il gravame con dispositivo depositato il 10.10.2018;

Qu

A

VISTO il D.D.G. n. 324/S.3 dell'05.11.01.2018 con il quale è stato nuovamente nominato il dott. Garofalo Antonio, Funzionario Ispettore del Servizio 3, Commissario ad acta per la cura in via sostitutiva, a norma dell'art. 109 bis dell'OREL, per la dichiarazione del dissesto finanziario; Avverso tale decreto, il Comune ha proposto ricorso;

VISTA la sentenza del TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. 680/2018 sul ricorso numero di registro generale 181/2018 proposto da Comune di Mazzarrone per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del citato D.A. n. 5 del 18.01.2019 e, per quanto riguarda i motivi aggiuntivi presentati il 20.11.2018, del D.D.G. n. 324 del 05.11.2018, con il quale il suddetto Organo Giurisdizionale si è espresso nei termini di seguito specificati:

a) quanto al ricorso introduttivo, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo respinge, come in parte motiva;

b) quanto al ricorso per motivi aggiuntivi, lo dichiara lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

VISTA la nota prot. n. 6345 del 11.04.2019 con la quale il Commissario ad acta ha illustrato il comportamento che il consiglio comunale sta adottando in merito alla mancata osservanza della suddetta sentenza e della pronuncia della Corte dei Conti, richiamata nella stessa, formulando alcuni dubbi circa il proprio provvedimento di nomina assessoriale;

VISTA la nota prot. n. 6619 del 17.04.2019 con la quale il Servizio 1 di questo Dipartimento, alla luce di quanto rappresentato dal Commissario ad acta e dal disposto (al punto 3.3), della citata sentenza n. 680/2019, ha ravvisato la necessità di disporre una modifica al provvedimento di nomina del Commissario ad Acta, che tenga conto della ulteriore osservazione del TAR che, nella suddetta sentenza n. 680/2019, sottolinea che *“l'intervento sostitutivo comporta un duplice momento valutativo delle cause che hanno determinato il dissesto, richiedendo sia una valutazione di carattere generale rientrante nelle competenze del Consiglio comunale (o in sostituzione del Commissario ad Acta), sia una valutazione di carattere specifica , contenuta in una relazione dettagliata dell'Organo di Revisione Contabile, - non essendo al fine sufficiente un mero parere-, che analizzi le cause del dissesto”*;

VISTA la nota prot. n. 6641 del 17.04.2019 con la quale il Dirigente Generale ha disposto la predisposizione, da parte del Servizio 3, di un nuovo provvedimento sostitutivo, al fine di dare corso all'adempimento obbligatorio in questione;

VISTO, ancora, il combinato disposto degli articoli 109/bis dell'O.R.EE.LL., 58 della l.r. 1.9.1993 n. 26, 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, a mente del quale è applicabile il predetto art. 109/bis dell'O.R.EE.LL. alle inadempienze relative alla mancata deliberazione del dissesto finanziario da parte degli enti locali;

RITENUTO, pertanto, di confermare l'incarico sopracitato al dott. Antonio Garofalo presso il Comune di Mazzarrone, al fine di dare completa esecuzione alla delibera della Corte dei Conti più volte richiamata in sostituzione, ai sensi per gli effetti dell'art. 109 bis dell'OREELL, degli organi comunali;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1 ottobre 2015, n. 23;

VISTO il parere n. 17051 dell'8.6.2012 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, in ordine al termine da assegnare nei procedimenti di commissariamento ad acta ex art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatasi presso gli enti locali;

DECRETA

Art. 1 - Per quanto in premessa specificato che deve intendersi riportato e trascritto e per le finalità espresse dall'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, è confermata la nomina del dott. Antonio Garofalo quale Commissario ad acta presso il Comune di Mazzarrone (CT) con i compiti in premessa specificati.

Art. 2 - Il Commissario ad acta, preliminarmente, dovrà verificare se sia stata o meno predisposta, da parte dei Servizi Finanziari dell'ente, la proposta per la deliberazione del dissesto finanziario in argomento.

Acquisita la proposta, la stessa dovrà essere prontamente inviata all'Organo di Revisione Economico – Finanziaria, affinché quest'ultimo provveda a rendere, nei tempi più brevi, la prescritta relazione, ove la stessa non sia stata ancora resa, di cui all'art. 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da allegare all'atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Art. 3 – Previo accertamento del regolare e completo corredo degli atti allegati alla proposta di deliberazione, il Commissario ad acta provvederà a convocare, il Consiglio comunale per l'approvazione della deliberazione relativa alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, assegnando un termine di giorni 30, decorrenti dall'adunanza, entro il quale il Civico Consesso dovrà provvedere all'adempimento suddetto.

Nel caso in cui dovesse risultare in corso la sessione del Consiglio, con all'ordine del giorno l'approvazione della deliberazione in argomento, il Commissario ad acta dovrà assegnare, con apposito avviso da notificare a tutti i Consiglieri, un termine di giorni 30 entro cui dovrà essere adottato il relativo atto.

In ogni caso, i sigg. Consiglieri dovranno essere formalmente avvertiti che l'infruttuosa decorrenza del termine assegnato comporterà l'azione sostitutiva del commissario ed il conseguente avvio delle procedure relative all'applicazione delle sanzioni della sospensione del Consiglio comunale e del successivo scioglimento, previste dai commi 3 e 4 dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.

Art. 4 – Il Commissario ad acta, allo spirare del termine assegnato, ove lo stesso sia decorso inutilmente, approva la deliberazione relativa alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente, in sostituzione del Consiglio inadempiente, dandone immediata comunicazione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali per i conseguenziali adempimenti ed alla Corte dei Conti.

Art. 5 – L'intervento sostitutivo, così come disposto dalla ulteriore osservazione del TAR che, nella sentenza n. 680/2019, comporta un duplice momento valutativo delle cause che hanno determinato il dissesto, richiedendo sia una valutazione di carattere generale rientrante nelle competenze del Consiglio comunale (o in sostituzione del Commissario ad Acta), sia una valutazione di carattere specifica , contenuta in una relazione dettagliata dell'Organo di Revisione Contabile, - non essendo al fine sufficiente un mero parere-, che analizzi le cause del dissesto;


Art. 6 - Al Commissario ad acta sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella

misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 7 - Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 10-05-2012

IL DIRIGENTE GENERALE
M. Rizza



Il Dirigente del Servizio
G. Di Maria

Il Funzionario Direttivo
G. Ganci